

membri possano imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare seguire la situazione relativa all'esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto ogni operazione relativa alla gestione delle suddette misure tariffarie può essere realizzata da uno dei membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 15 aprile al 31 dicembre 1993, i dati doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I sono sospesi, a talune condizioni, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari precisati al riguardo.

2. Entro i limiti dei contingenti di cui all'allegato I, lettera a), numeri d'ordine 09.0803 e 09.0805, il Portogallo applica gli stessi dazi doganali applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Possono beneficiare dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, numeri d'ordine 09.0803 e 09.0805, i vini corredati dai seguenti documenti:

— Documento VI 1 o un estratto VI 2, compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 3590/85⁽¹⁾ della Commissione. In questo caso, questo documento deve recare nella casella 15 la seguente dicitura, annotata dall'organismo austriaco competente:

• Si certifica che il vino di cui al presente documento è un "vino di qualità" "vino spumante di qualità" (a) originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria.

(a) Cancellare la voce inutile.

4. Le importazioni dei vini in questione sono soggette al prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché detti vini possano beneficiare dei contingenti tariffari, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori di prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nella misura in cui il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1694/92 e (CEE) n. 221/93 erano abrogati a partire dal 15 aprile 1993. Il contingente tariffario sotto il numero d'ordine 09.0801 previsto dal regolamento (CEE) n. 303/93 cessa di essere applicabile a partire dalla stessa data.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.